



Comune di Castel San Giorgio



c_c259_0036265/2021

Senso: INTERNO

Pri: 0036265/2021

Data: 23/12/2021 - Ora: 11:13:51

Smistamento: SETTORE SEGRETERIA GENERALI

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

Provincia di Salerno

ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza n.516 del 23/12/2021

Oggetto: ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art.54 comma 4 D.Lgs. n.267/2000, per la tutela della sicurezza urbana e della pubblica incolumità in occasione dei festeggiamenti per la notte di San Silvestro 2021 e per il capodanno 2022 relativa al divieto di usare fuochi artificiali pirotecnici.

IL SINDACO

Considerato che, in occasione delle festività natalizie e dei festeggiamenti del Capodanno anno 2022, per evitare assembramenti, e, quindi il rispetto delle misure restrittive dettate dall'emergenza COVID – 19, è necessario adottare delle misure di prevenzione a tutela della sicurezza urbana e della incolumità pubblica;

Preso atto che l'uso incontrollato dei fuochi d'artificio, senza adozione delle minime precauzioni atte ad evitare pericoli e danni, diretti ed indiretti, minaccia l'integrità fisica delle persone e degli animali e soprattutto dell'ambiente;

Rilevato che, al fine di garantire il normale svolgimento delle festività natalizie, è necessario porre in essere tutte le azioni al fine di evitare situazioni di pericolo per le persone e danneggiamenti di beni pubblici, derivanti dall'uso di petardi e simili artifici esplodenti.

Valutata la necessità di garantire che le manifestazioni, nonché quelle eventualmente spontanee, si svolgano nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale.

Letto l'art. 54, comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Vista la Legge n.689/1981.

ORDINA

Divieto di vendita e di introdurre fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti su tutto il territorio comunale.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000, comporterà l'applicazione della sanzione

amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, oltre il ritiro immediato della merce ed il sequestro penale.

Ai sensi della stessa Legge n.689/1981 è ammesso entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 50,00.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 15,00 del giorno 23/12/2021 e fino alle ore 23,59 del 03/01/2022 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Castel San Giorgio

Si precisa che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, còntro il presente provvedimento può essere presentato ricorso alternativamente, alle Autorità Amministrative e nei termini appresso indicati, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza

- AL TAR competente, entro 60gg, ai sensi dell'art. 29 del Dlgs 2.7.2010 n. 104;
- Al Sig. Presidente della Repubblica, entro 120 gg, per l'art.8 del DPR 24.11.1971 n.1199 (ricorso straordinario).

Dalla Casa Comunale, 23/12/2021

